Blenio e Leventina

da Barbarossa a Enrico VII

UN CONTRIBUTO ALLA STORIA DEL TICINO NEL MEDIOEVO

con documenti di

KARL MEYER

BELLINZONA Arti Grafiche A. Salvioni & Co. S.A.

SIGNORIE FEUDALI E CLASSI SOCIALI

§ 10. Signori feudali e vicinie

Nel capitolo precedente abbiamo visto le comunità di valle dell'Alto Ticino e le vicinie, risultato della spartizione di tali comunità, come cosiddette « marche miste », come corporazioni di beni comuni, alle quali partecipavano contadini liberi e signori feudali, rispettivamente loro dipendenti. Come erano regolati originariamente i rapporti fra le due classi sociali, vicini maiores e vicini minores 1) non lo sappiamo esattamente. Le fonti della Valle di Blenio indicano una posizione di favore dei signori feudali, in quanto la loro quota sui beni comuni appare come un ius in re aliena, una quota fissa sul godimento totale, che è indipendente sia dal fabbisogno che dalla residenza nella vicinia²). I signori feudali possono godere alpi e pascoli per se e per i loro servi, possono per la loro quota caricarvi in estate bestiame forastiero³) oppure affittare a terzi i loro diritti d'alpeggio⁴), vendere legna fuori della valle, e via dicendo. Se queste norme per il godimento siano state fissate originariamente, oppure se sian sorte gradualmente per consuetudine (analogamente e parallelamente alle vicinie), data la remota spartizione della comunità di valle bleniese, è difficile dire con sicurezza. In più del godimento i signori feudali avevano una corrispondente partecipazione al dominium 5), ai diritti feudali sui beni comuni, partecipa-

¹⁾ Cfr. p. 24.

²) Altrimenti non si comprenderebbe perchè più tardi le vicinie acquistino per somme rilevanti le quote di diritto dei signori feudali e lascino loro e ai loro servi il godimento in base al loro fabbisogno, se risiedono nella rispettiva vicinia (p. 89 n. 156). Spesso gli atti di compra menzionano perfino la grandezza relativa della quota (Ann. 2; p. 85 n. 130). Per gli alpi la quota di carico dei signori feudali doveva essere fissata, analogamente come nell'Unterwalden (Acta Murensia, ed. Kiem p. 80 ss. e Durrer in Jahrb. f. schweiz. Gesch. 1910, p. 79 nota), cfr. p. 31 n. 57 e p. 73 n. 54.

³⁾ Analogamente il convento di Muri per le sue quote sugli alpi in Unterwalden: isti autem montes in potestate abbatis et propositi sunt, ut distribuant pecora qualitercumque velint, contrariamente ai soci che possono caricarvi solo il bestiame proprio che hanno d'inverno (cfr. Durrer, Jahrb. f. schweiz. Gesch. 1910, p. 79 nota).

⁴⁾ Così i Locarnesi avevano affittato la loro quota a Oredasca agli Olivonesi.

⁵⁾ P. 49. — Honor et districtus sono spesso menzionati nelle vendite di beni feudali cfr. Annessi 2 e 5 e p. 82 n. 112.

vano ai banni ⁶) ecc. a prescindere di singole terre e alpi e altri numerosi beni dove tenevano servi o liberi affittuari (arodia).

Il sovrapporsi di diritti feudali e di diritti dei liberi contadini doveva condurre sovente a conflitti; tanto più che ciascuna parte tendeva ad ampliare i propri. Anche i signori feudali dell'Alto Ticino miravano indubbiamente ad arrotondare i loro possedimenti e specialmente ad avere l'esclusivo potere giurisdizionale sulle terre (dominium). Se riescivano ad insediarsi al potere (così le famiglie nobili di Torre e di Giornico sotto i primi Staufer), cercavano anche di usare del loro potere per affermare i loro diritti feudali. I vicini contadini si trovavano di fronte al pericolo di diventare servi⁷). E partirono al contrattacco, stimulati dai comuni cittadini italiani, dove si faceva strada uno spirito democratico. Essi cercano quindi di annullare i diritti dei signori feudali sui beni comuni e di subentrare nelle loro quote di godimento e nel dominium⁸). La lotta, che si svolge principalmente nell' 11.mo e 12.mo secolo, nell'Alto Ticino si conclude con la vittoria totale dei contadini, sia con la forza, sia col riscatto pacifico dei diritti feudali. Con impareggiabile tenacia e spirito di sacrificio i vicini ambrosiani seppero a quell'epoca abbattere i privilegi feudali. E la vicinia libera, che ne sorge, offre ai contadini di montagna ticinesi, ancora oggi, un'esistenza non lucrativa ma indipendente, a differenza dei piccoli affittuari italiani, decaduti a miseri dipendenti dei latifondisti. Le cause che hanno condotto all'abolizione dei privilegi feudali sono molteplici. In parte sono connaturate alla struttura delle signorie feudali medioevali italiane: dispersione dei possedimenti (nel nostro caso dei beni situati nelle valli), frazionamento assai esteso delle consorterie, e infine lontananza del signore dai propri beni feudali.

E poi l'evoluzione economica generale: il prevalere di un'economia basata sul denaro, l'esodo dei dipendenti verso le città in ascesa, indeboliva-

⁶) La norma degli Statuti di Olivone citata a p. 129 n. 234 è rivolta certamente contro i pretesi diritti dei Torre alle multe, ecc. cfr. anche p. 75 n. 67.

⁷⁾ Così fu l'evoluzione nell'altipiano svizzero. Le competenze ed i tributi per la polizia de campi originariamente dei liberi paesani, passano poi sovente a singoli signori potenti e proprietari, ai quali riesce, sfruttando spregiudicatamente il loro potere (di conte, ecc;) di impossessarsi del Twing und Bann (tutto o in parte, solo i tributi relativi o l'esercizio effettivo di quel diritto? Cfr. v. Wyss, Abhandlungen 33 ss. e Schweizer Quellen zur Schweiz. Gesch. (Habsburger Urbar XV 2 p. 547 ss.). Solo nel 15mo e 16mo secolo i liberi comuni riacquistano di nuovo quei diritti.

⁸⁾ Un esempio dall'alta Valle di Blenio: il 24 nov. 1343 (Patr. Aquila), i vicini di Aquila acquistano dai Signori di Torre la metà dell'alpe di Cassimoi (ai confini con Olivone). Subito sorge una lite fra Aquila e Olivone circa il dominium illius alpis, rettore e consiglio della comunità di valle decidono (Patr. Aquila), quod homines vicinantie de Oriuono debent dominiare dictam alpem et in ea pignorare et quod debeant eam alpem tenssare.... secundum consuetudinem vallis Bellegnii. Certamente il dominium era già contestato fra i de Torre e gli Olivonesi.

no la consistenza economica e la resistenza dei proprietari feudali. Nelle nostre valli poi si aggiungevano motivi politici particolari. I signori feudali caddero presto sotto l'influsso politico della Chiesa di Milano, e quando vollero emanciparsi, all'epoca degli Hohenstaufen, a causa della disfatta di Barbarossa dovettero soccombere ai loro oppositori numericamente prevalenti: i liberi contadini e la Chiesa di Milano, la quale aveva un interesse fiscale e umano a sciogliere la masnada dei signori feudali.

Il dissolvimento delle signorie feudali si attua di solito con la cessione dei privilegi feudali alle vicinie, le quali d'ora innanzi hanno il godimento indiviso e il dominium esclusivo sui beni comuni. I diritti dei signori forestieri e delle fondazioni ecclesiastiche scompaiono così senza lasciar traccie. I signori feudali residenti nelle valli si ritirano sui propri beni (così i Torre) e formano col tempo una vicinia particolare, la quale non si stacca in nessun modo dalle vicinie puramente contadine ⁹), oppure, ciò che è regola, mantiene nell'antica vicinia un diritto di compartecipazione, come ogni altro abitante della valle nel suo paese. In altre parole: essi si confondono coi contadini, dai quali si differenziano appena socialmente, per l'illustre casato e il relativo benessere. Essi daranno nell'avvenire alla valle i notai e iudices, sono anche alla testa delle vicinie e mantengono ancora a lungo il predicato « dominus » ¹⁰), attenuato in « ser », che poi scompare totalmente. L'assimilazione completa è ormai attuata.

Fatte queste osservazioni generali vogliamo soffermarci sulle singole signorie e seguirne il declino.

§ 11. Le Signorie ecclesiastiche

a) La Chiesa di Milano

Finora la signoria del Capitolo del Duomo di Milano sulle valli di Blenio, Leventina e Riviera, venne considerata come una vera e propria signoria feudale, derivata da un solo importante atto di donazione, così come la chiesa di Fraumünster di Zurigo, per fondazione, sarebbe entrata in possesso di Uri e quella di Säckingen sarebbe entrata in possesso di Glarona. Per secoli i Canonici del Duomo di Milano e gli abitanti delle valli derivarono tutti i diritti del Capitolo su quei territori dell'Alto Ticino dal Vescovo

⁹⁾ Già il 25 maggio 1309 troviamo i nobili di Torre come consoli di questa vicinanza nel consiglio di valle cfr. p. 210 n. 258.

¹⁰) Cfr. per es. Annessi, 17 p. 289 ss.

Attone di Vercelli (924-961) ¹¹). Anche gli storici davano un'interpretazione analoga; sola divergenza importante era di dire se invece che da Attone la donazione non fosse dell'arcivescovo Arnolfo (996-1018). Tentativi di conciliare le indicazioni contradditorie condussero ad ipotesi artificiose o ad interpretazioni ipercritiche. Non si arriva ad una risposta soddisfacente, poichè il problema era posto male e partiva dalla premessa errata, che la donazione di Attone o di Arnolfo abbracciasse più o meno tutto il territorio e che con la proprietà immobiliare fosse stato trasmesso anche tutto il potere giurisdizionale. In realtà la signoria feudale del Capitolo si è costituita solo nel corso dei secoli, con successive donazioni e compere, partendo da modesti inizi per arrivare ad una certa ampiezza, senza però estendersi a tutto il territorio delle valli. I poteri giurisdizionali ed ecclesiastici della chiesa di Milano non sono fondati su base feudale, originariamente essi hanno invece un carattere probabilmente pubblico e fiscale ¹²).

Forse la Cattedrale di Sant'Ambrogio già nell'alto Medioevo aveva dei territori nelle tre valli, come nell'Ossola, tanto più che queste terre da tempi remoti appartenevano alla diocesi di Milano. In un'epoca ad economia rurale chiusa, i fondatori ecclesiastici ed i conventi miravano ad assicurarsi il loro fabbisogno di prodotti animali e alpestri e preferivano donazioni di terre nelle valli montane. L'ampiezza dei possedimenti territoriali della Cattedrale di Milano nell'Alto Ticino, allo stato delle ricerche attuali, ci sfugge completamente. In ogni modo questi possedimenti all'inizio dell'epoca carolingia (in Italia dopo il 774) hanno subìto le stesse trasformazioni radicali del patrimonio ecclesiastico nel regno franco 13). L'attuazione delle riforme amministrative di Carlo Magno condusse già nei primi decenni del suo regno in Italia a vaste secolarizzazioni. Come onorario (beneficium) per i suoi funzionari Carlo dava, specialmente ai Conti, terre appartenenti alla Chiesa, staccandole in gran parte dalle singole chiese (specialmente diocesane), lasciando però formalmente la giurisdizione alla chiesa; egli assegnava i beni come precaria ai funzionari da parte della chiesa. Più importante che queste assegnazioni dirette di beni ecclesiastici fu l'innovazione da parte del dominatore franco, di incorporare indirettamente i possedimenti ecclesiastici chiamando i dignitari ecclesiastici (abati imperiali, vescovi) a funzioni statali, facendoli funzionari regi, a spese delle loro chiese. Obbligati al servizio militare, i dignitari ecclesiastici a loro volta si vedevono costretti a nominare vassalli propri, specialmente per il servizio imperiale, i quali naturalmente dovevano essere rimunerati con beni ecclesiastici. E così

¹¹) Cfr. Annessi, 16 p. 285 e p. 257 (Aprile 1224).

¹²) P. 102 ss.

¹³) Per ciò che segue si veda specialmente Pösch, Bischofsgut und mensa episcopalis, Bonn 1908.

la proprietà fondiaria ecclesiastica dall'interno venne intaccata da questo processo di infeudamento, tanto più che andava infiltrandosi il principio della ereditarietà dei feudi. Poichè gli alti dignitari ecclesiastici sempre più venivano coinvolti in affari di Stato e abusavano dei loro beni a scopo politico, la situazione delle chiese metropolitane, già duramente colpite dalle divisiones, diventava insanabile. E allora quegli ecclesiastici, i quali da tempi remoti adempivano al vero e proprio servizio di culto, al coro, cominciarono a reagire; perchè essi dovevano temere a causa di questo impoverimento costante delle chiese non solo per il culto ma per la loro stessa esistenza. La conseguenza fu, che nel nono secolo, in tutto il regno franco, si procedette a divisioni di beni ecclesiastici. Un complesso di diritto di godimento venne staccato dal patrimonio globale vescovile e assegnato agli ecclesiastici del coro, ai capitolari, per i loro bisogni personali e per riattivare e favorire il culto divino nelle cattedrali, salvandolo così dal processo di infeudamento. Nel contempo con questa spartizione di beni si fissava anche di solito il numero dei membri del capitolo.

In ogni modo verso i terzi il patrimonio globale della chiesa appariva come un'unità, e particolarmente, come prima, continuava a sussistere presso ogni cattedra e una sola immunità e un solo titolare di essa, un solo signore immunitario. Il vescovo conservava formalmente il diritto supremo di proprietà sui beni del capitolo, beni che si formano a poco a poco, con successive nuove spartizioni e grazie a donazioni da parte dei vescovi, di altri ecclesiastei e di signori laici, i quali preferivano assegnare donazioni pie direttamente al capitolo, che perseguiva scopi puramente spirituali, invece che alla chiesa come tale, esposta a tendenze temporali.

Anche l'arcivescovado di Milano subì questa evoluzione, durante la quale certi redditi provenienti dalle Tre Valli vennero assegnati ai due capitoli, al grande, dei Decumani e al piccolo dei cardinali (ordinarii). Le prime traccie di una spartizione di beni la troviamo nell'anno 864¹⁴).

Questi Capitoli della cattedrale milanese si trovavano nella fortunata condizione di ricevere spesso pie donazioni in aumento del loro patrimonio. Nell'agosto 948 il Vescovo Attone da Vercelli fece a Milano testamento 15), in base al quale dopo la sua morte i suoi possedimenti nella Valle di Blenio

¹⁴) Dicembre 864, M. H. P. Cod. Langobar. p. 389 n. 233 (concerne i preshiteri decomani) cfr. anche Pöschl, p. 157.

¹⁵⁾ Edita è la prima volta da Buronti del Signore, Attonis espiscopi Vercellensis opera, Vercelli 1768 vol. I, Introduzione p. XVII. L'ultima edizione da Biscaro in Boll. 1910 p. 63 s. Su Attone vedi Schultz, Atto von Vercelli, Diss. Göttingen 1885. Vedi inoltre Appendici I. Il testamento, fatto in più còpie, fra altro stabilisce: iudico.... ut valles ille Bellenica et Lebentina, quas habere et detinere proprietario nomine videor, statim post meum et Auperti germani mei decessum deveniant in iure et potestatem sancte Mediolanensis ecclesie et presbiterorum seu diaconorum cardinalium atque sacerdotum

e Leventina passavano a suo fratello Auperto, alla morte del quale detti beni andavano ai due capitoli come eredi; conoscendo bene le disposizioni ecclesiastiche interne il Vescovo ordinava la ripartizione esatta dei redditi fra i Canonici del Capitolo. La donazione abbracciava corti signorili, castelli, chiese, mulini, quote su beni comuni, diritti di pesca, boschi, alpi, pascoli, ecc. e inoltre servi e semi-liberi. Sull'entità della donazione non sappiamo nulla; il fatto però che Attone gravi questi beni, già prima dell'immissione definitiva, di un fitto annuale di 40 scellini, fa pensare a una certa ampiezza. Per impedire il trapasso della donazione a Signori feudali Attone non solo fece escludere ogni intromissione dell'arcivescovo, ma altresì vietò la vendita dei beni donati. Di queste due disposizioni, che ricorrono in moltissimi altri atti di donazione al Capitolo del Duomo dell'epoca, la seconda ebbe in seguito un'importanza fondamentale: poichè più tardi sopravvalutando di molto il vero significato del testamento, si faceva risalire tutta la giurisdizione della chiesa milanese ad Attone, essa rendeva difficile il passaggio formale dell'Alto Ticino ai Signori di Milano.

Un ulteriore ampliamento dei possedimenti del Capitolo nelle Tre valli avvenne mezzo secolo dopo per opera dell'arcivescovo di Milano Arnolfo (996-1018), il quale assegnò ai decumani e cardinali altre entrate dalle Tre Valli (valles) 16). Il contenuto di questa cessione non lo conosciamo: è possibile che non abbia nulla a che vedere con la signoria feudale e che si riferisca forse solo a competenze pubblico-ecclesiastiche.

Sono pure insufficienti le nostre conoscenze sull'oggetto di un processo, verso la metà dell'11mo secolo e poi nei primi decenni del duecento e che toccava anche le nostre valli; la fonte, una sentenza della curia arcivescovile di Milano del 3 novembre 1119 17), menziona solo i luoghi, non il titolo giuridico degli oggetti in contestazione: i cappellani delle piccole chiese (cappellani cappellarum) di Milano chiedono di partecipare a certe entrate (obedientie et beneficia), ciò che è loro negato dai titolari, i presbyteri decumani centum. Fra gli oggetti del processo troviamo al primo posto le obedientie de vallibus et Abiasca 18).

decomanorum, qui in eadem civitate pro tempore fuerint, cum omni suarum pertinentia, tam cortes domuicoltiles (!) quamque castellas capellas molendinas piscaciones cum terris vineis pratis pascuis silvis ac stellareis ripis rupinis ac patulibus (!) coltis et incoltis montibus alpibus planiciebus aldiones vel aldianas servos et ancillas et omnia et ex omnibus quatunm inprenominatas valles Bellenica et Lebentina habere viso sum.... (A. S. M., Museo Diplomatico, 948 August).

¹⁶⁾ Calendario di Beroldo dell'inizio del sec. XII, ed. Magistretti (1897) p. 3: V kalendas martii: obiit Arnulfus archiepiscopus, qui dedit valle prebiteris decomanis et cardinalibus.

¹⁷⁾ Riprodotto da Giulini, Memorie VII 84-88.

¹⁸⁾ Ipsae vero obedientiae (altrove obedientie et beneficia), unde ipsa discordia fuit, quas ipsi centum presbyteri decomani usque modo tenuerunt absque ipsis capellanis

I Decumani vincono il processo, ottengono cioè il godimento esclusivo degli introiti, poichè riescono a provare con testimonianze, che la stessa lite era sorta sotto l'arcivescovo Vido (1045-1071) 19) e il pubblico tribunale l'aveva risolta a loro favore. Probabilmente l'oggetto della lite era rappresentato da tributi a carattere giuridico-pubblico e feudali.

Pochi mesi dopo che i Decumani per la seconda volta e definitivamente ebbero partita vinta di fronte ai cappellani, nell'inverno stesso del 1119/20, i due capitoli dei Cardinali e dei Decumani, acquistano nell'Alto Ticino vasti diritti da Signori feudali. Secondo l'uso dei tempi anche gli arcivesconi milanesi, per rafforzare il loro potere, avevano concesso ai loro vassalli vasti feudi ecclesiastici ²⁰). Il Valvassore milanese Otto Manzo ²¹) per es. e la sua famiglia possedevano nel territorio di Biasca e di Claro un feudo importante della Chiesa di Milano (iuris sancti Ambrosii) ²²), e alcuni diritti dominicali in proprio; egli li aveva dati ambedue, feudi e possedimenti dominicali, a un notabile longobardo, Ardicio da Samarate ²³), i primi a livello, i secondi in proprietà, per braganiam ²⁴). Sia perchè la delimitazione di questi diritti rispetto ai diritti del Capitolo era difficile, e questi ultimi propendevano per il riscatto, sia per motivi politici ²⁵), il Capitolo e Ardicio

sut eae videlicet: obedientia de Vallibus et Abiasca, et de Venegono, et de Gorla, de Busti, de Birago, de Carpianello, Sennago, Polianello, Lucernate, Carimalo, Vigonzoni, Covazano, Trecate, Canirago qui est prope locum Rocianum, Morcicta et prope hanc civitatem ad locum ubi dicitur Musarrtus et ad sanctum Syrum ad Vepram ed intra hanc civitatem in casa de filiis Bombelli et in casa de Terramala et si in aliis locis et vocabulis de ipsis obedientiis inveneri potuerit. Gli oggetti elencati quasi tutti piccoli paesini e singole case, dimostrano chiaramente che sotto obedientia s'intenda non una giurisdizione ecclesiastica ma semplicemente introiti, senza distinzione per il titolo giuridico, così come obedienta nell'atto è sinonimo di beneficium (reddito di un ecclesiastico). Se i cardinales non vengono nominati specificamente come contitolari dei diritti nell'alto Ticino, ciò deriva dal fatto che la sentenza non distingue gli introiti degli ordinari e dei decomani, ma mira uncamente a determinare quelli dei decomani. I cardinales del resto non assistono all'atto. Vgo notarius sacri palati.

¹⁹⁾ Olim tempore Widonis archiepiscopi fuia discordia inter illos presbyteros decomanos et illos capellanos, qui eo tempore in hac urbe aderant, de ipsis obedientiis et in placito palam constituto infra presbyterium ipsius sancte Mediolanensis ecclesie coram cardinalibus et sapientibus, qui eo tempore aderant, finem fecerunt ipsi capellani per lignum et per cartam versus ipsos centum presbyteros decomanos, qui eo tempore aderant, de ipsa discordia.

²⁰) Anche il feudum domini Pilionis de Ludrino, menzionato a p. 77 n. 73, e una terra feudi a Claro in monte de Rauedis (14 marzo 1267; A. Pusterla, Bellinzona) probabilmente risalgono a feudi ecclesiastici.

²¹) Su di lui vedi Biscaro, Boll. 1910 p. 44 nota 2).
²²) Una strana forma di feudo, affitto o cessione.

²³) Cfr. Biscaro, Boll. 1910 p. 64 e Pöschl II, 120.

²⁴) Cfr. Biscaro cit. p. 46.

²⁵) Arch. Stato Milano, F. R., Capitolo Metropolitano, Prebenda dei IV Conti, Cart. VI; i due atti di vendita di Arcidio sono già stati scoperti e pubblicati da Biscaro (Boll. 1910 p. 64-66); due altri, di cui Biscaro pubblica i regesti (errati dal punto di vista del

da Samarate addivennero a trattative, che risolsero la questione come segue: con quattro atti del marzo 1120 stipulati al castello Brenta in Val Cuvia Ardicio, suo figlio Vido e le sue nuore cedono i loro diritti dominicali e pubblici nella corte di Claro e nella plebe di Biasca 26) per due quinti agli arcipreti e cardinali della Chiesa di Milano e per tre quinti al Primicerius e ai Decumani 27), il livello per 400 e diritti di proprietà per 76 libbre.

Gli atti di vendita del marzo 1120, per quanto mi consta, sono l'ultimo ampliamento importante dei beni del Capitolo nelle valli superiori del Ticino. Che la proprietà territoriale dei Canonici del Duomo abbia abbracciato tutto il territorio ambrosiano non risulta minimamente. Nemmeno entro l'ambito della corte di Claro 28), e sicuramente non delle due valli, dove incontriamo, accanto ad altri Signori feudali (Locarno, Torre, San Pietro in Ciel d'Oro e altri ancora) numerosi beni liberi. L'ordinamento

contenuto) del sec. XVIII (pag. 66) sono nel frattempo stati trovati; Si tratta di dichiarazioni solenni, 1. di Arcidio e di suo figlio Vido; 2. delle nuore, e cioè Berlinda coniux
Vidonis et Imiulda coniux Arduini et Odda coniux Eurardi filiorum Ardicioni de loco
Samarate; tutti rinunciano a tutti i loro diritti sui beni venduti, qui nobis pertinent per
quartam seu per aliam rationem ex parte ipsorum Vidonis et Ardicioni eet Eurardi. Tutte
e quattro le pergamene sono stipulate contemporaneamente: 1120 mense Martii, indictione terciadecima, nel medesimo giorno (ognuna si riferisce all'altra, allestita hodie),
tre ante portam castri de loco Brenta; la rinuncia delle nuore ante portam castri de loco
Cuui. Tutte redatte dal notaio Vgo notarius sacri palatii.

26) ... omnes casas et res territorias et decimas, seruos et ancillas cum eorum peculiis iuris sancti Ambrosii (risp. iuri nostri) .. in loco et fundo Abiasca et in eius plebe et in loco et fundo Clari et in eius curte.... tam in montibus quam in plano, tam castris, casis, sediminibus, clausuris, campis, pratis, pascuis, nineis ac siluis, castaneis, roboreis ac stellarii cum areis earum, ripis, rupinis ac paludibus, molendinis, piscationibus seu venationibus, gerbis, comunantiis, cultis et incultis, divisis et indivisis, usibus aquarum aquarumque ductibus seu conciliariis locis, una cum omnibus honoribus, conditionibus, usibus, redditibus, destrictis et commendationibus, albergaria, fodro, amiscere, castellantia, habitaculo, toloneo, curadia et omnibus aliis conditiis, que dici uel nominari possunt, in più uno schiavo, Pagano di Claro, che era mezzo libero e mezzo iuris sei. Ambrosii (p. 88 n. 150).

27) Gii atti di cessione sono emessi Vobis Tebaldo clerico ac notario de ordine maiore sce. Mediolanensis ecclesie f. q. Widonis de Landriano in uice donni Olrici uice-domini et archipresbiteri cardinalium maiorum ipsius sce. Mediolanensis ecclesie et Ardenico clerico de ordine decomanorum ipsius sce. Mediolanensis ecclesis f. q. Johannis, qui cognominaris de sco. Uictore, in uice donni Nazarii presbiteri ac primicerii presbiterorum decomanorum ad partem centum presbiterorum decomanorum ipsius sce. Mediolanensis ecclesie ... ea ratione at a modo in antea habere et tenere debeat ipse donnus Olricus archipresbiter ad partem ipsorum cardinalium de ordine maiore et eorum successores seu cui ipsi dederint tantum due partes predictarum omnium rerum et ipse donnus Nazarius primicerius ad partem istorum centum presbiterorum decumanorum..

villaggi di Gnosca e Gorduno; dove nel 1202 tam massarii... Mediolanensis ecclesie quam alii homines habitantes in ipsis locis Niosce et Gorduni sono menzionati (p. 165 n. 60). su ambedue i paesi (p. 8 n. 40).

delle classi sociali e della giustizia escludono sia un dominio feudale, beni e corpo, della Chiesa di Milano sia l'autonomia assoluta delle vicinie: se il Capitolo fosse stato una Signoria avrebbe eletto o ratificato la nomina degli organi comunali, specialmente dei consoli, come facevano gli altri signori feudali italiani, così come detentore del potere giurisdizionale nominava i rettori, i notari, i giudici ed i rodari. Anche i tributi, specialmente in natura, sono manifestamente così minimi, che possono provenire solo da possedimenti territoriali modestissimi 29). Quasi tutti questi tributi si ricollegano a titoli giuridici di carattere pubblico, statale ed ecclesiastico. Molto probabilmente, o forse anche sicuramente, alla nostra epoca non sussisteva almeno a Biasca, in Blenio e Leventina, nessuna signoria feudale del Capitolo: mai sentiamo nominare in queste terre servi, affittuari o beni del Capitolo del Duomo. E non è certo casuale, che non si trovi un solo atto privato di infeudamento, nè all'archivio del Capitolo di Milano, nè in quello patriziale di Olivone, il quale contiene invece un ricco materiale sugli altri signori feudali; anche le deposizioni testimoniali del 1224 e del 1311 non menzionano mai diritti patrimoniali e feudali. Se qualche formola di insediamento del 14.mo secolo sembra presupporre una signoria territoriale del Capitolo su tutte le valli³⁰), possiamo spiegarlo con la tendenza della dottrina del dominium terre romanistica a sottolineare fortemente la proprietà territoriale. Tendenza che incontriamo nel tardo Medioevo in tutta l'Europa centrale e che, nel caso concreto, si basava sul titolo di possesso, riconosciuto dai soggetti, del Testamento di Attone da Vercelli (edizione 1221), al quale i Canonici del Duomo riferiscono anche più tardi i loro diritti 31).

Non possiamo documentare questo declino, rispettivamente la scomparsa totale, dei diritti feudali milanesi e dobbiamo limitarci ad una ipotesi: sembra che ci sia stato un vero e proprio riscatto dei diritti feudali del Capitolo; forse con un pagamento unico, come avvenne nel 1205 per San Pietro in Ciel d'oro. E' possibile anche che la rinuncia ai diritti feudali verso servi, liberi affittuari, e alla quota di godimento e di dominium sui beni comuni delle vicinie, sia avvenuta in margine ad eventi politici; forse era un'abile mossa dei Canonici milanesi contro la politica dei primi Staufer, per attirare i valligiani dalla parte milanese.

²⁹) Cfr. p. 136 s.

³⁰) P. 116 n. 140 e p. 128 n. 227.

³¹⁾ Cfr. per es. il Codex della Bibl. ambrosiana « Blenii et Leventine vallis res quedam ecclesiastice anno 1400 decurrente geste » (schedatura I 221 Inf.).